



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

ALLEGATO A) AL PROGETTO

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO “PAOLO MAURENSIG” DEL COMUNE TAVAGNACCO. PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2030

Sommario

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Obiettivi.....	3
Art. 3 – Durata.....	4
TITOLO II – IMMOBILI E ARREDI	4
Art. 4 – Descrizione dell’immobile.....	4
Art. 5 – Consegna	5
Art. 6 – Manutenzioni.....	5
TITOLO III – ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO	7
Art. 7 – Descrizione del servizio	7
Art. 8 – Servizi complementari all’attività	9
Art. 9 – Utilizzo del Teatro da parte del Comune e di soggetti terzi.....	10
TITOLO IV – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	11
Art. 10 – Oneri di gestione	11
Art. 11 – Custodia e sorveglianza	12
Art. 12 – Oneri connessi alla sicurezza.....	12
Art. 13 – Personale.....	13
Art. 14 – Clausola sociale.....	14
TITOLO V – ASPETTI ECONOMICI	14
Art. 15 – Compartecipazione e modalità di pagamento.....	14
Art. 16 – Entrate e sponsorizzazioni	14
Art. 17 – Equilibrio economico-finanziario e rischi da gestione della concessione	15
Art. 18 – Riequilibrio economico-finanziario.....	15
Art. 19 – Monitoraggio del Piano Economico Finanziario e resoconto economico-gestionale	16
Art. 20 – Canone di concessione	18
Art. 21 – Fatturazione	18



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

Art. 22 – Tariffa utilizzo Teatro da parte di terzi	19
TITOLO VI – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO.....	19
Art. 23 – Oneri a carico del Comune.....	19
TITOLO VII – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA	19
Art. 24 – Responsabilità e obblighi assicurativi	19
Art. 25 – Garanzia definitiva	21
TITOLO VIII – PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
Art. 26 – Inadempimenti contrattuali e penali.....	21
Art. 27 – Risoluzione del contratto	22
Art. 28 – Recesso.....	24
TITOLO IX - CONDIZIONI GENERALI.....	24
Art. 29 – Rapporti Comune/Concessionario.....	24
Art. 30 – Strumenti di controllo	25
Art. 31 – Disciplina del subappalto, cessione del contratto e dei crediti	25
Art. 32 – Trattamento dati personali.....	26
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	26
Art. 34 – Rispetto del Codice di comportamento e Piano di prevenzione della corruzione	26
Art. 35 - Effetti della cessazione del contratto.....	26
Art. 36 – Foro competente	27
Art. 37 – Disposizioni finali	27



TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Capitolato ha ad oggetto la concessione della gestione del Teatro “Paolo Maurensig” di proprietà del Comune di Tavagnacco, sito in Via Giuseppe Mazzini 1/A – frazione di Feletto Umberto (di seguito Teatro).
2. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato.
3. Le attività richieste da parte del Comune di Tavagnacco (di seguito Comune) al Concessionario meglio descritte nei successivi articoli, sono le seguenti:
 - a. Attività finalizzate alla valorizzazione culturale del Teatro attraverso la progettazione e la realizzazione di spettacoli e di eventi culturali;
 - b. Attività finalizzate alla gestione del Teatro ovvero attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Teatro e alla sua migliore fruibilità.
4. Il servizio di cui trattasi si configura come una “concessione di servizio” in quanto comporta l'assunzione, da parte del Concessionario, del “rischio operativo” dello stesso, considerata la potenziale redditività della gestione derivante dall'utilizzo del Teatro, dalle giornate di apertura, nonché dalla fruizione da parte del pubblico pagante.

Art. 2 – Obiettivi

1. Gli obiettivi di cui alla presente concessione sono:
 - a. valorizzare gli spazi della struttura e le peculiarità legate alle caratteristiche tecnologiche e multimediali attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, multimediali e di eventi culturali rivolti a tutte le fasce della popolazione;
 - b. integrare e organizzare le iniziative da realizzare presso il Teatro in maniera coordinata con i progetti culturali del Comune;
 - c. dare attenzione, nella costruzione del calendario, alla collaborazione con le diverse realtà culturali operanti sul territorio, in particolar modo con le associazioni teatrali, musicali, di danza e di cultura in genere;
 - d. garantire la qualità, la multidisciplinarietà e la pluralità della programmazione artistica proponendo specifiche attività rivolte ad alcune fasce deboli della popolazione;
 - e. puntare sull'offerta culturale per la creazione di una cittadinanza attiva;
 - f. promuovere il Teatro quale laboratorio e strumento di diffusione della cultura teatrale per la creazione di nuovo pubblico e per l'aggregazione sociale di ogni fascia d'età e ceto sociale;
 - g. promuovere interazioni e accordi fra i soggetti pubblici e privati, in un'ottica di ottimizzazione dei costi e di concertazione dell'offerta;
 - h. rappresentare uno spazio utile ad eventi organizzati dal Comune e dalle Associazioni del territorio e non solo, da realtà culturali per realizzare prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, di varietà, convegni, conferenze, cinema, riunioni, manifestazioni di interesse sociale e culturale;



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

- i. ricercare ed incentivare i rapporti con le attività commerciali ed imprenditoriali anche per la realizzazione di eventi ed iniziative, compatibili con la natura e le funzioni del Teatro, che siano volti alla valorizzazione e promozione del tessuto economico del territorio e di supporto alla sostenibilità economica del Teatro;
- j. essere a disposizione dell'Istituto comprensivo di Tavagnacco per eventi di carattere didattico, formativo, divulgativo.

Art. 3 – Durata

- 1. La concessione decorre dal 1° luglio 2025, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione se successiva, e ha validità fino al 30 giugno 2030 (5 stagioni artistiche).
- 2. Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
- 3. Alla scadenza del contratto, il Comune non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.
- 4. La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche sotto riserva di legge e il Concessionario dovrà avviare il servizio, su richiesta del Concedente, pure in pendenza della stipula del contratto.

TITOLO II – IMMOBILI E ARREDI

Art. 4 – Descrizione dell'immobile

- 1. Bene strumentale ai fini del servizio in concessione è l'immobile, censito come Teatro, sito in Via Giuseppe Mazzini 1/A nella frazione di Feletto Umberto, e inserito nell'ambito del centro urbano del Comune di Tavagnacco, nel più ampio contesto scolastico dell'Istituto Comprensivo. La struttura consta di uno spazio dedicato al palcoscenico con annessi locali di servizio (camerini e spogliatoi), sala regia e piano interrato, nel foyer si trovano il bar e l'area adibita a biglietteria/guardaroba.
- 2. Il Teatro ha una capienza complessiva di n. 359 posti a sedere come da planimetrie del Teatro (Allegato A del Progetto) e ulteriori due posti riservati ai diversamente abili per una capienza massima di 361 spettatori. Il foyer a seconda dei casi, può ospitare fino a 99 posti a sedere e fino a 150 persone in piedi. Resta inteso che tutti gli eventi svolti nel foyer non saranno contemporanei agli eventi svolti nella sala principale da 361 posti a sedere.
- 3. Sono altresì beni strumentali allo svolgimento del servizio in concessione le attrezzature, i beni mobili e d'arredo al predetto immobile, come descritti nell'elenco Beni mobili (Allegato B del Progetto).
- 4. La presente concessione non comprende l'utilizzo del Bar e dell'annesso ripostiglio, già oggetto di autonoma concessione dell'Area Tecnica Lavori pubblici e Patrimonio di cui al contratto n. 2.733 Reg. Conv. di data 23.11.2023. Per questo motivo è fatto obbligo per il Concessionario garantire ai referenti del Bar quanto indicato al successivo art. 7 commi 15 e 16.
- 5. L'immobile e i beni mobili sopra indicati possono essere utilizzati esclusivamente per i servizi oggetto del presente Capitolato e nel rispetto della sua destinazione d'uso di "luogo culturale" e di Teatro pubblico.



Art. 5 – Consegna

1. Il Comune consegna al Concessionario l'immobile e i beni mobili in esso contenuti (ad eccezione dei locali adibiti a Bar), strumentali al servizio oggetto della presente concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'atto della consegna sarà redatto apposito verbale con allegato l'elenco dei beni mobili di cui al precedente art. 4, comma 3. Il predetto verbale sarà sottoscritto dai Responsabili comunali di competenza e da un rappresentante designato dal Concessionario.
2. Con decorrenza dalla data di consegna, il Concessionario assume la diretta responsabilità della gestione delle attività e dell'immobile e dei beni di cui all'art. 4, comma 3 assegnati, che il Concessionario medesimo si impegna sin d'ora a riconsegnare al termine della concessione nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
3. In caso di danneggiamento dei beni assegnati, il Concessionario deve provvedere alla loro riparazione e, ove ciò non fosse possibile, alla loro sostituzione con altrettanti beni della stessa qualità e valore. Ciò al fine di garantire il valore complessivo di quanto consegnato dal Comune al Concessionario.
4. Resta inteso che eventuali danni anche strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dal Comune e potranno essere addebitati al Concessionario previa procedura di constatazione.
5. Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare al Comune in merito a qualsiasi modifica dello stato dei beni strumentali al servizio oggetto di concessione, dovuto ad eventi che alterino la consistenza del patrimonio avuto in consegna, quali furti, atti vandalici, guasti, ecc.

Art. 6 – Manutenzioni

1. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, deve provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria e alle verifiche periodiche di legge degli impianti e delle attrezzature. Costituiscono manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l'immobile e gli impianti tecnologici esistenti e gli interventi descritti al successivo comma 2. Costituiscono, invece, interventi di manutenzione straordinaria, che restano in capo al Comune, gli interventi e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici purché non dovute al normale deterioramento d'uso.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria edili possono essere così riassunti in via indicativa e non esaustiva:
 - a. ripristini di rivestimenti murari, di pavimentazioni (ivi comprese quelli esterni);
 - b. tinteggiature, discendenti pluviali e mantovane, sostituzione di sanitari/rubinerie, riparazione arredi (poltroncine, tende, sipario, arlecchini, ecc.), controllo del graticcio di scena, controlli strutture (e segnalazione al Comune di eventuali anomalie riscontrate), ecc. Gli oneri di manutenzione ordinaria degli impianti idraulico-sanitario ed elettrici possono essere così riassunti in via indicativa e non esaustiva:
 - c. impianto elettrico: sostituzione di lampade, interruttori, prese, placche, interruttori magnetotermici, differenziali salvavita e piccole minuterie;



d. impianto idraulico–sanitario: applicazione di linee guida e protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione e controllo della legionellosi tenuto conto anche della tipologia dell'impianto idraulico-sanitario esistente, decalcificazione periodica dei filtri della rubinetteria, controllo della funzionalità degli scarichi ed eventuali sostituzione di filtri rubinetteria, di sifoni, di pulsanti sciacquoni WC, ecc.

3. Gli oneri per le manutenzioni degli impianti tecnologici e attrezzature vengono ripartiti come segue:

IMPIANTI	CONCESSIONARIO	COMUNE
Elettrico	Manutenzione ordinaria	
Idraulico	Manutenzione ordinaria	
Messa a terra	Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge	
Antincendio (attrezzature ed estintori naspì luci emergenza)	Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge	
Sistema allarme antintrusione	Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge	
Sistema allarme antincendio	Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge	
Montascale	Manutenzione ordinaria	
Telefonico – linea dati	Manutenzione ordinaria	
Gestione calore (riscaldamento - raffrescamento - acqua calda sanitaria)		Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge
Americana e funi	Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge	
Attrezzatura di scena	Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge	
Impianto tecnologico immersivo	Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche di legge	
Tendaggi per proiezioni immersive	Manutenzione ordinaria	
Impianto audio e attrezzatura tecnologica (sala regia, sala server, palco, ecc.)	Manutenzione ordinaria	

4. Presso gli Uffici del Comune è disponibile la documentazione tecnica degli impianti e delle attrezzature del Teatro. Inoltre, saranno comunicate al Concessionario le date di scadenza di tutti i contratti in essere che il Comune ha attivato per manutenzione e verifiche periodiche di legge di impianti e attrezzature del Teatro, affinché lo stesso Concessionario possa per tempo subentrare o attivarne di nuovi.



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

5. Dovranno essere tenuti appositi registri degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con indicazione della data, tipologia dell'intervento e nominativo della Ditta incaricata, che dovrà sottoscriverne la regolare esecuzione dello stesso.
6. Tenuto conto della peculiarità dei materiali utilizzati e degli impianti realizzati, il Concessionario dovrà preventivamente comunicare al Comune il nome degli operatori economici che interverranno; il Comune avrà la facoltà di respingere motivatamente gli operatori economici proposti chiedendone la sostituzione.
7. Gli operatori economici incaricati degli interventi di manutenzione dovranno possedere le certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le prestazioni assegnate.
8. Il Concessionario è tenuto a garantire l'esecuzione degli interventi necessari anche se dipendenti da danni cagionati da terzi o da altri eventi non riconducibili al concetto di caso fortuito.
9. Il Comune ha facoltà di sostituirsi al Concessionario qualora questi non provveda tempestivamente alla manutenzione ordinaria ed il relativo costo dovrà essere rimborsato al Comune entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine il Comune potrà recuperare la spesa sulla garanzia definitiva prestata.

TITOLO III – ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 7 – Descrizione del servizio

1. La concessione del servizio di gestione del Teatro comprende ogni attività amministrativa, tecnica, economica e operativa necessaria a svolgere in maniera efficiente ed efficace quanto previsto dal presente Capitolato: comprende, da un lato l'espletamento di tutte le attività che prevedano l'ospitalità di spettacoli di alto livello, e dall'altro progetti rivolti a tutte le fasce della popolazione, articolati in orari differenziati (matinée, pomeridiani, ecc.) concernenti l'organizzazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione dello spettacolo dal vivo e all'approfondimento della cultura teatrale, musicale e delle altre discipline dello spettacolo, in funzione degli obiettivi di cui al precedente art. 2.
2. L'attività richiesta al Concessionario presuppone la presenza di un Responsabile artistico e di un Responsabile tecnico i cui nominativi dovranno essere comunicati al Comune antecedentemente alla sottoscrizione del contratto. Contestualmente dovrà essere trasmesso anche il curriculum vitae del Responsabile artistico. Se nel corso della durata della concessione dovessero verificarsi degli avvicendamenti questi dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune.
3. Il Concessionario provvede alla programmazione artistica e relativa gestione e deve garantire un calendario ampio e articolato di attività, capace di valorizzare e sviluppare le caratteristiche tecnologiche del Teatro. Tale calendario deve comprendere per ogni annualità (stagione artistica) nel periodo di concessione, le seguenti attività minime (repliche escluse) da realizzarsi presso il Teatro:
 - a. Stagione di Prosa: dovranno essere garantite non meno di 6 rappresentazioni;
 - b. Stagione musicale: dovranno essere garantite non meno di 6 rappresentazioni;



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

- c. Iniziative che valorizzino le dotazioni multimediali della struttura: dovranno essere garantite non meno di 5 attività;
 - d. Iniziative che valorizzino la lingua e la cultura friulana: dovranno essere garantite almeno 3 attività.
4. Il Concessionario dovrà favorire lo svolgimento di iniziative di prosa, musica, danza, conferenze, promozione anche di natura commerciale e di multimedialità, dal vivo e/o in streaming per tutta la durata della Concessione.
 5. Dovrà essere data attenzione nella costruzione del calendario, alla collaborazione con le diverse realtà culturali operanti sul territorio e non solo, pubbliche e private, in particolar modo con le associazioni teatrali, musicali, di danza e di cultura in genere, tenendo altresì conto dei progetti e/o partenariati culturali già avviati a seguito di bandi regionali o altri finanziamenti.
 6. Il Concessionario deve inserire con adeguato risalto e in evidenza lo stemma del Comune sui materiali pubblicitari e di comunicazione per tutte le attività organizzate all'interno del Teatro. A tal fine il Concessionario concorda con il Comune le modalità di inserimento dello stemma e gli eventuali interventi comunali.
 7. Il Concessionario organizza unitamente al Comune le conferenze stampa legate alle attività organizzate all'interno del Teatro.
 8. Il Concessionario organizza in piena autonomia gestionale e con proprio rischio operativo il programma delle attività di cui al precedente comma 3, con l'obbligo per ogni annualità di trasmettere il relativo calendario al Comune almeno due mesi prima dell'avvio della stagione artistica. Per il primo anno di concessione tale termine è fissato al 30 settembre. Eventuali modifiche alla programmazione artistica potranno essere apportate previo assenso da parte del Comune.
 9. Al Concessionario è vietato proporre spettacoli o materiale promozionale aventi contenuti lesivi della dignità delle persone, della sensibilità religiosa, della moralità comune o inneggiati all'odio razziale.
 10. Per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti e prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni anche in materia fiscale, acquisendo le iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi eventualmente necessari.
 11. La gestione dovrà essere effettuata in conformità al presente Capitolato, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità, correttezza e trasparenza.
 12. Il Concessionario assume tutti gli oneri di carattere organizzativo e/o di coordinamento in relazione alle attività di seguito specificate (intendendosi comunque detta specifica come meramente esemplificativa e non esaustiva):
 - a. organizzazione della programmazione culturale presso il Teatro comprendente sia attività realizzate in proprio nel rispetto di quanto riportato nel precedente comma 3, che attività realizzate da terzi;
 - b. promozione ed organizzazione di iniziative capaci di allargare e favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
 - c. pianificazione e gestione di specifiche attività di marketing e promozione del Teatro al fine di favorirne l'utilizzo da parte di terzi;
 - d. definizione e attuazione in regime di collaborazione con terzi di singole attività o iniziative;



- e. adempimento di tutti gli oneri fiscali, burocratici ed amministrativi relativi allo svolgimento degli spettacoli, compresi gli adempimenti SIAE
 - f. attività promozionale idonea a valorizzare il Teatro sia come polo culturale che come spazio funzionale alla realizzazione di eventi ed iniziative, compatibili con la natura e le funzioni del Teatro, che siano volti alla valorizzazione del tessuto sociale ed economico del territorio;
 - g. gestione degli utilizzi del Teatro a favore di terzi.
13. Resta inteso che sono a carico del Concessionario solo gli oneri di carattere generale relativi alla gestione della struttura teatrale, non rientrando fra questi i servizi tecnici necessari ai soggetti terzi per la realizzazione degli spettacoli, servizi che il Concessionario si impegna comunque a fornire a fronte di corrispettivo.
14. Il Concessionario provvederà al pagamento dei compensi spettanti alle compagnie teatrali dallo stesso direttamente coinvolte nella realizzazione degli spettacoli proposti, sulla base delle condizioni pattuite con le stesse. Il Comune non risponde in alcun modo dei rapporti contrattuali tra il Concessionario e le compagnie teatrali.
15. Il Concessionario garantisce l'apertura e la disponibilità del Teatro per tutta la durata della concessione. I periodi o le giornate di chiusura del Teatro dovranno essere concordati in sede di programmazione annuale e comunque autorizzati dal Comune.
16. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'operatore economico concessionario del Bar (di cui al precedente art. 4, comma 4) il programma della stagione artistica almeno 15 giorni prima dell'avvio della stessa, nonché la data di svolgimento di ogni altro evento non ricompreso nel programma. Dovrà inoltre garantire l'accesso al Teatro ai referenti della ditta dell'operatore economico concessionario del Bar per consentire l'effettuazione del servizio durante ciascun evento.
17. In particolari ricorrenze, il Concessionario dovrà illuminare l'esterno del teatro con i colori richiesti dal Comune.
18. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere alla realizzazione, gestione e aggiornamento dei contenuti del sito web dedicato al Teatro, su dominio di proprietà del Comune di Tavagnacco.

Art. 8 – Servizi complementari all'attività

1. I servizi complementari all'espletamento dell'attività oggetto della presente concessione sono interamente a carico del Concessionario e si articolano in:
- a. assistenza di sala e al pubblico in genere;
 - b. gestione del guardaroba;
 - c. servizio di biglietteria;
 - d. controllo delle uscite di sicurezza;
 - e. servizio di supporto e assistenza;
 - f. servizi tecnici e sistema immersivo.
2. Per i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Concessionario dovrà garantire, per tutte le rappresentazioni, la presenza del personale di sala e di vigilanza prima dello spettacolo e sino al completo deflusso del pubblico. In particolare dovrà assicurare:
- a. la presenza e vigilanza del proprio personale durante l'apertura e lo svolgimento di spettacoli per garantire il regolare svolgimento delle rappresentazioni, il rispetto del luogo e la conservazione dei beni;



- b. la sorveglianza sulle condizioni di sicurezza degli utenti prima, durante e dopo le rappresentazioni che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e al Piano di Emergenza ed Evacuazione del Teatro (Allegato C al Progetto);
- c. l'accompagnamento e assistenza del pubblico prima, durante e dopo le rappresentazioni;
- d. il controllo degli abbonamenti e dei biglietti;
- e. il ritiro degli effetti personali degli spettatori, la consegna agli spettatori del numero relativo a ciascun effetto affidato in custodia e restituzione degli stessi a conclusione degli eventi.

Gli Addetti al servizio di assistenza di sala dovranno indossare, nell'espletamento del servizio medesimo, abbigliamento idoneo fornito a cura e spese del Concessionario ed esporre sempre una tessera di riconoscimento che ne faciliti l'identificazione. Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia mediante l'utilizzo di personale con professionalità adeguata alle mansioni.

- 3. Il servizio di biglietteria di cui alla lettera c. del comma 1 sarà espletato dal Concessionario con l'utilizzo di personale in numero adeguato ad assicurarne il corretto ed efficiente svolgimento.
- 4. Per tutte le rappresentazioni proposte è obbligo del Concessionario assicurare il rispetto della normativa sullo svolgimento dei pubblici spettacoli ed in particolare effettuare sempre il controllo delle uscite di sicurezza almeno 60 minuti prima rispetto all'orario previsto per l'apertura della sala.
- 5. Per tutte le rappresentazioni programmate è obbligo per il Concessionario garantire che l'accesso al palcoscenico sia interdetto ai soggetti diversi dal personale tecnico ed artistico.
- 6. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere, al termine di ogni rappresentazione, a propria cura e spese, alla pulizia di tutti i locali del Teatro oggetto di concessione utilizzati per lo svolgimento della rappresentazione. Sarà cura del Concessionario trattare ogni pavimento, mobile e attrezzatura secondo la natura del medesimo, avendo cura che i materiali di pulizia, i detersivi, i disinfettanti ecc. siano di ottima qualità e comunque tali da non arrecare danni. Tutto il materiale di consumo necessario alla pulizia, il materiale di consumo igienico-sanitario per i servizi igienici (sapone lava-mani, ecc.) nonché le attrezzature saranno a carico del Concessionario. Lo stesso Concessionario terrà indenne il Comune da eventuali danni arrecati alle strutture e/o alla strumentazione utilizzata per l'intera durata della Concessione.
- 7. Il Concessionario dovrà provvedere, almeno una volta all'anno, ad effettuare un intervento accurato di pulizia interna ed esterna di tutte le vetrature del Teatro e un intervento di pulizia a fondo e igienizzazione del pavimento in moquette della sala teatrale.
- 8. Il Concessionario dovrà garantire, durante gli utilizzi del Teatro, la pulizia e il buon mantenimento dell'area esterna adiacente ad esso.
- 9. Per quanto riguarda le proiezioni immersive, il Concessionario riceverà dal Comune apposite credenziali di accesso per il Sistema informatico/immersivo del Teatro, tali credenziali saranno ad uso esclusivo del Concessionario che sarà tenuto ad utilizzarle con la massima cura e riservatezza.

Art. 9 – Utilizzo del Teatro da parte del Comune e di soggetti terzi

- 1. Il Concessionario deve curare la gestione degli utilizzi temporanei del Teatro da parte di soggetti terzi non ricompresi nel programma delle attività curate direttamente e a fornire supporto e collaborazione agli stessi con la massima diligenza.
- 2. L'attività correlata agli utilizzi temporanei non costituisce sub concessione: comporta la gestione delle prenotazioni, la disponibilità di personale di vigilanza per sopralluoghi da parte dei terzi



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

utilizzatori, il rilascio dei documenti e delle informazioni previste dalla normativa di sicurezza e la verifica del rispetto della stessa da parte dei terzi utilizzatori, la presenza del coordinatore della sicurezza nel corso degli spettacoli.

3. Il Concessionario inoltre, per ogni annualità a partire dalla stagione 2025-2026, garantisce al Comune il diritto di utilizzare il Teatro nei termini seguenti:
 - a. a titolo gratuito per almeno 25 (venticinque) giornate per attività organizzate direttamente dal Comune o co-organizzate dal Comune con altri soggetti e realizzate presso la sala teatrale o nel foyer;
 - b. a titolo gratuito per almeno 20 (venti) giornate per iniziative organizzate dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco e realizzate presso la sala teatrale o nel foyer;
 - c. con una tariffa agevolata per almeno 15 (quindici) giornate per i soggetti terzi che opereranno in "regime di collaborazione" con il Comune per attività realizzate presso la sala teatrale o nel foyer.

Il Comune si riserva altresì il diritto di utilizzare il Teatro ogniqualvolta ne abbia necessità e compatibilmente con il calendario delle attività già programmate e comunque in accordo con il Concessionario.

4. Per quanto attiene le attività di cui alla lettera c) del comma 3, sarà compito degli Uffici comunali preposti comunicare al Concessionario le iniziative dei soggetti terzi in "regime di collaborazione" con diritto quindi di tariffa agevolata.
5. Per "giornata intera" si intende un massimo di 10 ore continuative di utilizzo della struttura nell'orario 8.00-24.00 comprese prove, test immersivo, tempi di allestimento e montaggio mentre per "mezza giornata" si intende un massimo di 5 ore continuative di utilizzo della struttura nell'orario 8.00-24.00 comprese prove, test immersivo, tempi di allestimento e montaggio. Oltre tali orari gli eventuali oneri da corrispondere al Concessionario per ore aggiuntive di utilizzo, saranno a carico degli utilizzatori, con specifica tariffa.
6. Per tutti gli utilizzi di cui ai precedenti commi 1. e 3., il Concessionario deve garantire i seguenti servizi: apertura, chiusura, custodia, squadra antincendio e primo soccorso, pulizie, luce, acqua, riscaldamento, servizio tecnico e funzionalità di base del sistema immersivo. Il Concessionario dovrà promuovere tali utilizzi, qualora aperti al pubblico, mediante gli strumenti individuati nel Piano della comunicazione proposto in sede di gara e nel portale comunale Tavagnacco Eventi.
7. Ai fini della programmazione e dell'utilizzo delle giornate riservate, il Comune comunicherà al Concessionario le date e gli orari di norma con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni salvo necessità contingenti e urgenti che giustificheranno un preavviso inferiore.

TITOLO IV – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 10 – Oneri di gestione

1. Sono a carico del Concessionario che provvederà a proprie spese, oltre agli interventi indicati al precedente art. 6 "Manutenzioni", tutti gli oneri relativi alla gestione del Teatro quali ad esempio: custodia, sicurezza, personale tecnico, personale amministrativo, servizio biglietteria, servizi di sala, guardaroba, pulizie e sanificazione, assicurazioni, oneri di sicurezza.
2. Sono a carico del Concessionario tutti i consumi di energia elettrica relativi agli impianti elettrico, termico, di fornitura di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale ed estiva, pertanto il Concessionario dovrà provvedere entro un mese dall'avvio della Concessione, a proprie spese, alla voltura dei contratti per i suddetti impianti che il Comune ha in essere con idonea società.



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

3. Il Concessionario dovrà attivare a proprio nome, entro un mese dall'avvio della Concessione, una linea telefonica e di connessione dati e dovrà farsi carico di ogni onere di allacciamento, canone e consumi.
4. Il Concessionario dovrà provvedere, per tutta la durata della Concessione, alla tassa sui rifiuti (TARI) per la quale dovrà presentare apposita richiesta presso l'ufficio preposto NET S.p.a.
5. Resta in capo al Concessionario l'obbligo di vigilanza volto a garantire il perfetto stato di efficienza e di conservazione degli impianti.
6. Il Concessionario dovrà provvedere a sue spese:
 - alla custodia e sorveglianza dell'immobile e dei beni mobili in esso contenuti, come previsto al successivo art. 11;
 - al mantenimento dell'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, massima pulizia, igiene e decoro.
7. Il Concessionario è tenuto a condividere con il Comune il calendario aggiornato delle attività programmate all'interno della struttura, mediante uno strumento digitale condiviso, accessibile in sola consultazione all'Ente e aggiornato con cadenza almeno mensile.

Art. 11 – Custodia e sorveglianza

1. Il Concessionario si obbliga alla apertura, custodia, chiusura e alla sorveglianza del Teatro. Per custodia si intende l'obbligo di vigilanza e di controllo dell'immobile e dei beni in esso contenuti, seguendo tutti i possibili accorgimenti idonei e necessari per garantirne la conservazione, la tutela, l'efficienza e il mantenimento della massima pulizia, igiene e decoro.
2. La custodia contempla l'organizzazione di un servizio di apertura e chiusura in funzione delle attività programmate, garantendo la possibilità di effettuare sopralluoghi da parte di terzi utilizzatori secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1.
3. Per sorveglianza si intende l'obbligo di verificare, garantire e far garantire il corretto utilizzo della struttura, delle attrezzature e dei beni del Teatro.
4. Nel Teatro è presente un sistema antintrusione che dovrà essere attivato e disattivato ad ogni utilizzo dei locali, attraverso un codice di accesso dedicato che il Comune consegnerà al Concessionario, all'avvio della concessione. Il Concessionario potrà richiedere al Comune ulteriori codici di accesso dedicati, fermo restando che la responsabilità di utilizzo di ciascun codice di accesso consegnato rimarrà in capo al Concessionario.

Art. 12 – Oneri connessi alla sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi e le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza, sia con riferimento ai luoghi di lavoro sia in relazione alla disciplina in materia di prevenzione incendi e, nello specifico, di pubblico spettacolo nonché in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle attestazioni e autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e messi a disposizione del Concessionario.
2. Non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e lavoratori del Comune di Tavagnacco. Resta comunque inteso che il Concessionario dovrà predisporre il DUVRI nel caso di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura.



3. Dovranno essere osservati tutti gli adempimenti riguardanti le verifiche e i controlli periodici di tutti i presidi di sicurezza ai sensi del D.M. 01.09.2021, del D.M. 02.09.2021 e nel D.M. 03.09.2021 in funzione del rischio specifico dell'attività, affinché ne sia sempre garantita l'efficienza d'uso.
4. Al Concessionario è vietato consentire l'accesso del pubblico nelle sale del Teatro per un numero di persone superiore alla capienza massima definita. Il Concessionario deve garantire il rispetto di quanto indicato nel Piano di Emergenza ed Evacuazione del teatro (Allegato C del Progetto).
5. Il Concessionario dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi per l'attività presa in gestione e provvedere all'assolvimento degli obblighi posti a carico del Datore di Lavoro dal d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e dalle norme ad esso correlate, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. da parte del Comune.

Art. 13 – Personale

1. Il Concessionario garantisce l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato attraverso l'impiego di personale che risulti in numero sufficiente allo scopo e dotato delle necessarie professionalità.
2. Il personale impiegato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il Concessionario è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
3. Il Concessionario si obbliga in particolare:
 - a. ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione della concessione;
 - b. ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - c. a munire i lavoratori addetti dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e a farli usare dagli stessi nello svolgimento del loro lavoro.
4. Il Concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato.
6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di natura contrattuale, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori impiegati resta salva la facoltà per il Comune di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 27.



Art. 14 – Clausola sociale

1. Per la presente concessione non è previsto il riassorbimento del personale perché la precedente gestione ha avuto carattere puramente sperimentale, per la durata di un anno al solo fine di raccolta ed elaborazione dei dati di gestione, poiché il Teatro è di recente riqualificazione.

TITOLO V – ASPETTI ECONOMICI

Art. 15 – Compartecipazione e modalità di pagamento

1. Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2003, il Comune stabilisce un importo, posto a base di gara e oggetto di ribasso, relativo alla compartecipazione economica annua. Tale compartecipazione economica, pattuita per la concessione in parola, corrisponderà a quella offerta in sede di gara dal Concessionario. Nessuna altra somma potrà essere richiesta al Comune, neppure a titolo di rimborso spese, di qualsiasi natura.
2. Trattandosi di servizio in concessione, il Concessionario si assume il rischio operativo legato alla gestione.
3. Il pagamento della compartecipazione di cui al precedente comma 1 verrà effettuato in 3 (tre) rate, dietro presentazione di regolare documento fiscale, così come dettagliato al successivo art. 19, verificata la conformità del servizio svolto nel rispetto anche del programma presentato e concordato, nonché verificata la documentazione richiesta.
4. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'espletamento del servizio o incompleta documentazione, interromperà il decorso del termine per i pagamenti.
5. Viene inoltre espressamente convenuto che il Comune può trattenere sulla compartecipazione da corrispondere al Concessionario, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati al Concessionario, o il rimborso spese a pagamento di penalità. L'eventuale ritardo nel pagamento della compartecipazione economica comunale, per cause di forza maggiore, non potrà dare titolo al Concessionario per la richiesta di interessi di mora.

Art. 16 – Entrate e sponsorizzazioni

1. Il Concessionario, oltre alla compartecipazione economica riscossa dal Comune, introita direttamente le seguenti entrate, derivanti da:
 - a. proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e/o degli abbonamenti agli spettacoli organizzati direttamente dal concessionario;
 - b. corrispettivi percepiti per l'utilizzo dei locali del teatro a terzi;
 - c. introiti da attività di sponsorizzazione
 - d. contributi e/o finanziamenti provenienti da altri Enti pubblici o da soggetti privati.
 - e. ulteriori forme di sostegno quali collaborazioni, convenzioni, co-produzioni e analoghe iniziative.

Nella stesura dell'offerta tecnica ed economica, il Concessionario valuta l'imprevedibilità di suddette entrate, in maniera tale da presentare un progetto complessivo sostenibile, dal punto di vista finanziario, evidenziato dal Piano Economico Finanziario da presentare in sede di gara.



2. Il Concessionario dovrà impegnarsi nella ricerca di possibili sponsor. Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsor finanziari nel rispetto delle finalità dell'attività culturale proposta per il Teatro, delle finalità della concessione, del comune decoro e che non siano in contrasto con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 17 – Equilibrio economico-finanziario e rischi da gestione della concessione

1. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.
2. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, dovuta a eventi diversi da quelli di cui al precedente comma e rientranti nei rischi allocati al Concessionario, come indicati ai commi successivi, sono a carico dello stesso.
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi, sul lato della domanda o sul lato dell'offerta. Non sono previsti, da parte del Comune, meccanismi atti a mitigare o a eliminare tale rischio.
4. Il documento "Matrice dei Rischi" (allegato E del Progetto) prevede l'allocazione dei vari rischi tra Comune e Concessionario ed è da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto. Allo scopo di ridurre, a livelli minimi, la probabilità del verificarsi di tali rischi, il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

Art. 18 – Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario.

Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari;
- b. varianti in corso di concessione previste dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c. cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Comune dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Comune, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a. Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b. Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;



- c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d. schema di atto aggiuntivo, per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La revisione del Piano Economico Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:

- a. il pagamento di importi a titolo di indennizzo;
- b. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della concessione;
- c. la rideterminazione dei servizi da erogare e/o delle tariffe.

La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Art. 19 – Monitoraggio del Piano Economico Finanziario e resoconto economico-gestionale

1. Al fine di verificare il mantenimento in capo al Concessionario del rischio operativo e le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario medesimo dovrà presentare ogni anno (a partire dalla stagione 2025-2026) la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno il programma delle attività di cui al precedente art. 7, comma 8 e il bilancio preventivo corredato dalle entrate e dalle spese preventivate per la gestione del Teatro, sulla base del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara (per il primo anno il bilancio preventivo corrisponderà al Piano Economico Finanziario offerto in sede di gara);
- b) entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione intermedia sull'andamento delle attività già svolte e quelle ancora da svolgere presso il Teatro, compresi i vari utilizzi di cui al precedente art. 9, comma 3 e quelli da parte di terzi; tale relazione dovrà contenere i dati minimi indicati di cui alla successiva lettera c) numeri da 1) a 5);
- c) entro il 31 luglio di ogni anno il rendiconto di esercizio comprendente il bilancio consuntivo corredato da ogni movimento di entrata e di spesa relativamente alla gestione del Teatro, al fine di permettere il controllo da parte del Comune, con l'indicazione delle seguenti voci, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Proventi da:

- vendita di biglietti e/o abbonamenti;
- corrispettivi percepiti per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi;
- contributi pubblici ed istituzionali (Regione, Ministero, altri Enti);
- erogazioni liberali (donazioni, lasciti, ecc.);
- proventi pubblicitari e sponsorizzazioni;
- altre entrate (indicare).

Oneri:

- spese generali d'amministrazione (es. utenze, ecc.);
- assicurazioni;



- canoni concessori;
 - spese per manutenzioni e verifiche periodiche di legge;
 - spese per personale dipendente;
 - compensi per collaboratori;
 - cachet per artisti;
 - imposte, tasse e tributi, diritti SIAE, ecc.;
 - altre spese (indicare).
2. Il rendiconto di esercizio dovrà altresì comprendere una relazione consuntiva di tutte le attività svolte presso il Teatro compresi i vari utilizzi di cui al precedente art. 9, comma 3 e quelli da parte di terzi, con indicati i seguenti dati minimi:
- 1) elenco degli eventi, tipologia, eventuali repliche, numero di spettatori, proventi da biglietti/abbonamenti;
 - 2) elenco delle compagnie/artisti ospitati;
 - 3) elenco dei soggetti terzi che hanno utilizzato il Teatro e per ognuno, tempi di utilizzo, tariffa applicata e relativi introiti;
 - 4) elenco eventi realizzati, nell'ambito degli utilizzi gratuiti e/o a tariffa agevolata previsti dal presente Capitolato;
 - 5) informazioni relative a collaborazioni con soggetti diversi;
 - 6) numero e tipologia di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel corso dell'anno di cui al precedente art. 6, con indicazione delle date e dei relativi costi e copie dei contratti di manutenzione avviati con ditte specializzate;
 - 7) numero e tipologia delle verifiche periodiche di legge effettuate nel corso dell'anno di cui al precedente art. 6, con indicazione delle date e dei relativi costi e copie dei contratti avviati con ditte specializzate;
 - 8) elenco nominativo del personale adibito alle varie attività di gestione, con relativo inquadramento professionale;
 - 9) statistiche sull'andamento delle presenze e sul grado di soddisfazione del pubblico per l'offerta artistica e culturale proposta;
 - 10) statistiche sulla qualità percepita da terzi per i servizi resi dal Concessionario;
 - 11) raffronto tra i risultati di gestione previsti e quelli effettivamente raggiunti e le motivazioni riguardanti le eventuali difformità;
 - 12) relazione su ogni altro aspetto significativo dell'attività di gestione.
3. Il Comune si riserva comunque la facoltà, per l'intera durata della concessione, di chiedere al Concessionario ulteriori documenti quali ad esempio relazioni, dati statistici e/o dati contabili relativi all'attività di gestione del Teatro.
4. Il Comune provvederà alla liquidazione dell'importo di compartecipazione come segue:
- 1a rata (pari al 40%) entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Concessionario di quanto richiesto al precedente comma 1, lettera a);
 - 2a rata (pari al 30%) entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Concessionario di quanto richiesto al precedente comma 1, lettera b);
 - 3a rata a saldo (pari al 30%) entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Concessionario di quanto richiesto al precedente comma 1, lettera c).



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

Art. 20 – Canone di concessione

1. Per la concessione del Teatro è prevista la corresponsione di un canone per tutta la durata della Concessione, a carico del Concessionario e a beneficio del Comune così come determinato nel Piano Economico Finanziario allegato al presente Capitolato (Allegato D del Progetto).
2. Il pagamento del suddetto canone dovrà essere effettuato senza necessità di ulteriori richieste in merito, ogni anno a partire dalla stagione 2025-2026, in due rate di pari importo, di cui la prima della stagione con scadenza al 31 ottobre e la seconda con scadenza al 30 aprile.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo sistema PagoPA a seguito della trasmissione del relativo avviso da parte del Comune.
4. In caso di mancato pagamento del canone entro 60 giorni dalle date sopraindicate, il Comune potrà procedere alla risoluzione di diritto come prevista dall'art. 27, fermo restando l'obbligo del pagamento delle rate già maturate e degli eventuali danni.
5. Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, il Comune potrà procedere rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 25, salvo ogni azione per maggiori danni.

Art. 21 – Fatturazione

1. Le fatture in forma elettronica, relative alla compartecipazione di cui al precedente art. 15, dovranno essere emesse a:
COMUNE DI TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza 1 - 33010 TAVAGNACCO - P.I.V.A.: 00461990301
Codice Univoco Ufficio: UFAN1B
Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA
2. Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento e acquisizione nell'applicativo SDI FVG della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:
 - a. il Concessionario non presenti entro i termini la documentazione come descritta al precedente art. 19, comma 1, lettere a), b), c), o la presenti incompleta;
 - b. vengano contestati eventuali inadempimenti al Concessionario, in tal caso la liquidazione sarà disposta (fatta salva la possibilità per il Comune di applicare le penali o di risolvere il contratto) successivamente alla notifica delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito il Concessionario stesso, in ordine agli adempimenti contestati;
 - c. venga accertata inadempienza contributiva, evidenziata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva, e quindi saranno applicate le disposizioni dell'art. 11 c. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevedono il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 2.
4. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il concessionario dovrà obbligatoriamente riportare nei documenti contabili, relativi al presente capitolato, oltre al Codice Univoco Ufficio anche il codice CIG.



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

5. La mancata e/o incompleta emissione della fattura elettronica comporterà, ai sensi della sopracitata normativa, l'impossibilità per il Comune di procedere al pagamento di quanto dovuto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna responsabilità o al pagamento di interessi.

Art. 22 – Tariffa utilizzo Teatro da parte di terzi

1. La tariffa da applicare ai terzi utilizzatori è stabilita come segue:
 - a. Associazioni o altri enti senza scopo di lucro: "giornata intera" massimo € 800,00 più IVA; "mezza giornata" massimo € 550,00 più IVA;
 - b. Soggetti ai quali il Comune abbia riconosciuto il "regime di collaborazione" (art. 9, comma 3, lettera c): "giornata intera" massimo € 450,00 più IVA; "mezza giornata" massimo € 315,00 più IVA;
2. In tutti gli altri casi la tariffa intera di utilizzo del Teatro sarà stabilita dal Concessionario che dovrà adottare una politica dei prezzi tesa a favorire la massima fruibilità degli spazi da parte di terzi.
3. In particolare entro 20 giorni dall'avvio della concessione, il Concessionario dovrà presentare al Comune, il Piano Tariffario predisposto per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.
4. Il Concessionario potrà proporre, nel corso della concessione, variazioni al piano tariffario adeguatamente motivate. Tali variazioni potranno essere applicate solo se approvate dal Comune.

TITOLO VI – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO

Art. 23 – Oneri a carico del Comune

1. Restano a carico del Comune:
 - il contratto e i consumi riferiti all'impianto idrico;
 - il contratto e i residui consumi di riscaldamento del Teatro, connessi alla centrale termica a servizio del Centro Studi e Biblioteca;
 - la gestione della copertura del Teatro e degli impianti in esso collocati, le manutenzioni e le verifiche periodiche di legge per le relative linee vita.
2. Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria come specificato al precedente art. 6, fermo restando che il Comune si riserva di addebitare al Concessionario gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dalla carenza di manutenzione ordinaria e/o da un uso non corretto da parte del Concessionario, dell'edificio e degli impianti.

TITOLO VII – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA

Art. 24 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. Il Concessionario risponde direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e cose nell'utilizzo dell'immobile e degli arredi, attrezzature, impianti tecnologici e, comunque, dei beni



elencati di cui al verbale di consegna del servizio oggetto della presente concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti e fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti.

2. Il Concessionario dovrà dotarsi a proprie spese delle seguenti polizze assicurative:
 - a. Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nella sua qualità di Concessionario, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (arredi, attrezzature, impianti tecnologici e, comunque, dei beni elencati sul verbale) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui alla concessione e derivanti da attività connesse all'utilizzo degli spazi concessi in uso, compresi coloro che utilizzano le strutture per attività di spettacolo o evento culturale, quali artisti, organizzatori, promotori di manifestazioni, loro tecnici ed incaricati, il pubblico partecipante allo spettacolo o alla manifestazione. La polizza dovrà prevedere espressamente quale terzo anche il Comune di Tavagnacco. Massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (per sinistro e per anno assicurativo);
 - b. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il Concessionario si avvalga, dei quali il Concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati compresi i lavoratori titolari di contratti atipici, e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL". Massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per ogni dipendente).
 - c. Polizza per rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/Concessionario), compreso il ricorso terzi, per un massimale di € 3.500.000,00.

Le sezioni RCT e RCO di cui ai punti a. e b., dovranno prevedere la copertura dei c.d. "Sinistri in serie" e cioè tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso dovranno essere considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si verificassero in momenti diversi ed ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.

Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:

- agli effetti del massimale e/o del sotto limite previsto per la garanzia interessata;
- agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia.

Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.

3. Copia di ciascuna polizza deve essere consegnata al Comune al fine della stipulazione del contratto di concessione; successivamente, dovranno essere prodotte tempestivamente le copie dei relativi rinnovi.
4. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L'operatività o meno delle coperture assicurative, la previsione di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento non esonera il concessionario dalle responsabilità di



qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette polizze.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Ai fini della stipula del contratto il Concessionario, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto di concessione a garanzia del corretto adempimento di tutte le prestazioni previste nel presente contratto di concessione, ivi compreso il pagamento del canone e del risarcimento dei danni causati al Comune, a qualunque titolo, nel corso del rapporto di concessione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art. 26.
2. Nel caso in cui la garanzia definitiva venga parzialmente o totalmente escussa l'ammontare della garanzia definitiva stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.
3. La garanzia definitiva, può essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Si applica l'art. 106, comma 7 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
4. La garanzia definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

TITOLO VIII – PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 – Inadempimenti contrattuali e penali

1. Nel caso in cui la gestione del Teatro venga svolta in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare le penalità di seguito indicate:
 - a. € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla segnalazione di cui all'art. 5, comma 5;
 - b. da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) in funzione della gravità dell'inadempimento relativamente agli interventi di cui all'art. 6;
 - c. da un minimo di € 1.000,00 (euro mille/00) ad un massimo di € 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni attività non effettuata rispetto a quelle previste dall'art. 7, comma 3 del presente Capitolato non dipendente da causa di forza maggiore;
 - d. € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni addetto al servizio di assistenza non in regola con l'utilizzo della divisa e/o del tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 8, comma 2;
 - e. € 500,00 (euro cinquecento/00) per immotivato diniego all'utilizzo del Teatro ai soggetti di cui all'art. 9.;
 - f. € 500,00 (euro cinquecento/00) in caso di violazione degli obblighi relativi all'applicazione delle tariffe di cui all'art. 22, per ciascuna violazione;



- g. € 500,00 (euro cinquecento/00) al giorno in caso di arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del funzionamento del Teatro da parte del Concessionario non dipendente da causa di forza maggiore, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni arrecati;
 - h. € 500,00 (euro cinquecento/00) per mancata comunicazione del referente di cui al successivo art. 29 entro 20 giorni dall'avvio della concessione, anche in caso di sua sostituzione.
- 2. Per ogni altro inadempimento al presente Capitolato e all'offerta tecnica presentato in sede di gara diverso da quelli di cui al comma 1 si applicherà una penale da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00) in funzione della gravità dell'inadempimento, della ripetizione delle manchevolezze e del pregiudizio cagionato all'immagine dell'Amministrazione comunale. L'importo e la gradualità delle penali verranno determinate sulla base di un giudizio insindacabile e discrezionale del Comune.
 - 3. Il Comune provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo posta elettronica certificata, invitando il Concessionario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che la gestione sia svolta con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a comunicare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
 - 4. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune applicherà la penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
 - 5. Le penali verranno rimosse mediante trattenuta sulla garanzia definitiva o mediante trattenuta sulla rata successiva della quota di compartecipazione di cui all'art. 14, comma 5.
 - 6. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della garanzia definitiva viene comunicato al Concessionario mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la garanzia definitiva stessa.
 - 7. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 27, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune stesso.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

- 1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto avente ad oggetto la concessione della gestione del Teatro nei seguenti casi:
 - a. in caso di riscontrato grave inadempimento delle obbligazioni di cui agli art. 7 (Descrizione del servizio), art. 9 (Utilizzo del Teatro da parte del Comune e di soggetti terzi), art. 11 (Custodia e sorveglianza), art. 12 (Oneri connessi alla sicurezza), art. 33 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
 - b. mancato pagamento del canone;
 - c. cessione del contratto;
 - d. mancata reintegrazione della garanzia definitiva nel termine previsto dall'art. 25;
 - e. mancata presa in consegna e avvio della gestione del Teatro da parte del Concessionario ai sensi dell'art. 5, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non imputabili al Concessionario stesso;
 - f. interruzione arbitraria ed ingiustificata del servizio per più di 7 giorni consecutivi o 10 giorni totali non consecutivi;



- g. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della concessione;
 - h. costituirà altresì causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 e 1457 del Codice Civile, la mancata presentazione entro i termini del programma delle attività di cui al precedente art. 7, comma 8. del presente Capitolato;
 - i. venir meno dei requisiti di capacità professionale e idoneità morale;
 - j. violazione del Codice di comportamento di cui al successivo art. 34;
2. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, e il Concessionario incorre nella perdita della garanzia definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Il Comune si riserva comunque in ogni momento la facoltà di subentrare o far subentrare terzi nel caso in cui il Concessionario non risulti in grado di garantire la gestione del Teatro oggetto della presente concessione.
4. Nel caso previsto dal precedente comma, oltre che nei casi di decadenza, e in qualsiasi caso di inadempienza, il Comune si rivarrà per le spese sostenute e per i danni ulteriori eventualmente subiti, sulla garanzia definitiva e sul patrimonio del Concessionario.
6. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra, l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione comunale avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di una nuova procedura di gara. La compartecipazione dovuta per il servizio reso fino a quel momento viene liquidata solo nel momento in cui, incamerata la garanzia definitiva, l'Amministrazione comunale dichiara non sussistere ulteriori danni. In caso contrario, l'Amministrazione comunale può trattenere tutto o parte la compartecipazione medesima, a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti, così come quantificati dall'Amministrazione comunale stessa.
7. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - falsa dichiarazione e contraffazione di documenti, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria, nonché di pubblico spettacolo e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal concessionario, anche a seguito di diffide da parte del Comune;
 - mancata osservanza della normativa sul sub-appalto come disciplinato dal presente Capitolato;
 - gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
 - destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto;
 - gravi difformità nella realizzazione del servizio, in relazione a quanto indicato in sede di offerta.
8. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, notificata, di volersi avvalere della clausola



risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di concedere il servizio a terzi. In ogni caso, è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

9. Costituiranno, inoltre, ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 del C.C. le seguenti:
 - applicazioni delle penali previste nel presente capitolato per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato;
 - inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune al concessionario per porre fine all'inadempimento.
10. Nei casi di cui sopra, il Comune procederà alla contestazione degli addebiti con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale il concessionario dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali. Il contratto, in mancanza di tempestivo integrale adempimento si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato.
11. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta inoltre che il concessionario non potrà partecipare alla successiva gara.

Art. 28 – Recesso

1. L'Amministrazione comunale può recedere dalla concessione, dandone comunicazione mediante PEC, almeno 3 mesi prima, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Il Concedente ha diritto di recedere dal contratto, in tutti i casi previsti dalla legge. Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 190 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
3. Nel caso di recesso, disposta a norma del presente articolo, il concessionario ha diritto unicamente al pagamento del servizio effettivamente svolto, escluso ogni altro indennizzo o risarcimento per la revoca disposta.

TITOLO IX - CONDIZIONI GENERALI

Art. 29 – Rapporti Comune/Concessionario

1. Il Concessionario deve designare, dandone comunicazione al Comune entro 20 giorni dall'avvio della concessione, un referente quale responsabile unico nei confronti del Comune stesso. Il Concessionario dovrà altresì comunicare al Comune l'eventuale sostituzione nel corso della concessione del suddetto referente.
2. Il Concessionario è inoltre tenuto a fornire, su richiesta del Comune, l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, contenente i dati anagrafici e i titoli di specializzazione.



3. Per quanto concerne il Comune con apposito atto successivo all'aggiudicazione sarà nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, relativo alla concessione in argomento; il suo nominativo verrà tempestivamente comunicato al concessionario. I compiti del DEC sono quelli previsti dal presente Capitolato, dall'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e 47 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'esecuzione del contratto.

Art. 30 – Strumenti di controllo

1. Sono riservate all'Amministrazione Comunale le funzioni di indirizzo e di controllo sulla gestione della struttura teatrale e sulle iniziative ivi ospitate a tutela degli interessi dell'intera comunità, nel quadro degli obiettivi politico-amministrativi da attuare ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività culturale locale.
2. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, con le modalità ritenute più idonee.
3. Il Concessionario deve consentire, per tutta la durata della concessione, i controlli da parte del Comune sul corretto funzionamento dell'intera struttura, dando in ogni momento libero accesso al personale comunale incaricato ai locali, impianti, attrezzature e dotazioni nonché fornendo tutti i chiarimenti e mettendo a disposizione gli atti necessari (registri, contratti, fatture, ecc.).
4. La vigilanza ed il controllo da parte del Comune non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune stesso sul funzionamento e la gestione del Teatro oggetto della concessione, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul Concessionario.

Art. 31 – Disciplina del subappalto, cessione del contratto e dei crediti

1. È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è vietata la cessione a terzi del contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., pena la risoluzione dello stesso con escussione della garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni e delle spese arrecate al Comune di Tavagnacco, fatti salvi i maggiori danni conseguenti accertati.
3. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
4. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Concessionario nei confronti del Comune di Tavagnacco a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto dell'art. 120, comma 12 del Codice.
5. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
6. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Tavagnacco ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente Contratto.



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

Art. 32 – Trattamento dati personali

7. Il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Il modello completo di informativa, con tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e i dati di contatto del DPO, è disponibile al link: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Privacy>

Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010.
3. Per la concreta applicazione degli obblighi di cui sopra si richiama quanto previsto nella Deliberazione 4/2011 dell'ANAC) e ss.mm.ii. con riferimento alle concessioni.

Art. 34 – Rispetto del Codice di comportamento e Piano di prevenzione della corruzione

1. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata. Si estendono al Concessionario ed ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013, dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Tavagnacco disponibile al link: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-Codice-di-comportamento/Codici-di-Comportamento> nonché le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 adottato dal Comune di Tavagnacco all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) disponibile al link: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Performance/Piano-della-Performance/PIANO-INTEGRATO-DI-ATTIVITA-E-ORGANIZZAZIONE-PIAO-TRIENNIO-2025-2027>.
2. La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 - Effetti della cessazione del contratto

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono ad effettuare alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del contratto, dell'immobile e delle relative pertinenze, nonché degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei materiali accessori e di quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le

Parti danno atto della riconsegna da parte del concessionario dell'immobile e delle relative pertinenze, nonché degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei materiali accessori e di quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che ritornano nella piena disponibilità del Concedente di diritto, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. Il concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario.

Art. 36 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di concessione e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Udine.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 37 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà esplicito riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, per il quale si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A., sono a carico del Concessionario.